Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 405.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . . Pag. 3110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 406.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . . Pag. 3111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 407.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . . Pag. 3111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 408.
Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato di una donazione . . . . . Pag. 3112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 3112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 3112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.
Premi fissi per lavorazioni speciali . . . . . Pag. 3115

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.
Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale . . . . . Pag. 3116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3122

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « V. Alfieri », di Asti, ad accettare una donazione. Pag. 3122
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D. Crespi », di Busto Arsizio (Varese), ad accettare una donazione . . . . Pag. 3122
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio classico e scientifico statale « G. G. Adria », di Mazara del Vallo (Trapani), ad accettare una donazione . . Pag. 3122

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio provinciale fra le cooperative di lavoro - Virgilio », con sede in Mantova . . . . Pag. 3122

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 3122

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Cagliari ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve . . . . Pag. 3122
Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione . . . . Pag. 3122
Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad alienare due appezzamenti di terreno, siti in Massa Carrara . . . . Pag. 3122
Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione . . . . Pag. 3123

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag. 3123
Smarrimento di titoli di Debito pubblico . . Pag. 3123

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Opera nazionale per gli invalidi di guerra: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli a ventotto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici . . . . Pag. 3124

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata. Pag. 3124

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 20 GIUGNO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **« Motom Italiana », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 30 maggio 1966. — **« Giulio Fiocchi », società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1966. — **« Silos Livornesi », società per azioni, in Genova:** Estrazione obbligazioni. — **« Fabbrica d'armi Pietro Beretta », società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 6 % - 1964 sorteggiate il 27 maggio 1966. — **« R.A.S.A. » Rifornimenti Automobilistici, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1966. — **« Fratelli Mazzoleni », società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1966. — **« Cartiera dell'Adda », società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1966. — **« E.N.E.L. » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, compartimento di Roma:** Obbligazioni Società Romana di Elettricità 6 % 1957-1977 e 6 % 1958-1983 sorteggiate il 6 giugno 1966. — **« Dott. Edoardo Garrone » Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni estratte il 6 giugno 1966. — **« I.R.F.I.S. » Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Titoli obbligazionari sorteggiati il 31 maggio 1966. — **« Società nazionale ferro metalli carboni », società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1966. — **« So.Di.Gas », Società Distribuzione Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1966. — **« SOSVI » - Società Sviluppi Industriali, per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1966. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958-1983 sorteggiate il 3 giugno 1966. — **« A.T.I.S.A. » Aero-Termica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1966. — **« Finanziaria Tirrena », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1966. — **« Acciaierie Crucible Vanzetti », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 ½ % 1961-1981 sorteggiate il 31 maggio 1966. — **« La Centrale » - Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1958 sorteggiate il 6 giugno 1966. — **« La Centrale » - Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961 sorteggiate il 1° giugno 1966. — **« La Centrale » - Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962 sorteggiate il 3 giugno 1966. — **« La Centrale » - Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 7 giugno 1966. — **« U.F.I. » - Unione Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1966. — **« Acciaieria e Ferriera del Caleotto », società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1966. — **« Mediofina » - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1957-1982 sorteggiate il 24 maggio 1966. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** 38° sorteggio di obbligazioni del Prestito provinciale 4,50 %, 1ª emissione 1928, avvenuto il 6 giugno 1966. — **« La Formatik », società per azioni, in Tombazosana di Ronco (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1966.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 405.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

27) Linguistica;
28) Storia e critica del cinema;
29) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
30) Storia della lingua latina;
31) Storia contemporanea.

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

24) Chemioterapia;
25) Anestesia e rianimazione;
26) Audiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **406**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

20) Paleografia e diplomatica;
21) Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di:

17) Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

20) Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

31) Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **407**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 2652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

31) Radiobiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 408.

Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato di una donazione.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dal prof. Mario Salmi, con atto pubblico-amministrativo stipulato in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - il 19 giugno 1964, n. 757 di repertorio, consistente in n. 56 opere d'arte tra dipinti ed altri oggetti, da destinarsi al Museo medioevale e moderno di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto la nota in data 9 luglio 1965, con la quale l'avvocato Mario Perolo, rassegna le dimissioni da consigliere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto la nota n. 55976 del 18 gennaio 1966, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda designa l'avv. Raffaele Ciabattini quale rappresentante dei dirigenti di aziende industriali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto in sostituzione dell'avv. Mario Perolo, dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate dall'avv. Mario Perolo e di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Raffaele Ciabattini è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione dell'avv. Mario Perolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1966
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 51

(5052)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1952 al registro n. 22 Tesoro, foglio n. 342, con il quale il signor Luigi Penati fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 20 dicembre 1965, con la quale il predetto sig. Luigi Penati ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 dicembre 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Luigi Penati dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1966
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 28

(5162)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 6 finanze, foglio n. 106, con il quale il sig. Gaetano Enrico Brambilla, fu nominato fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 237, con il quale lo stesso sig. Gaetano Enrico Brambilla venne collocato, fra gli altri nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 13 ottobre 1965 con la quale il predetto sig. Gaetano Enrico Brambilla ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 21 dicembre 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Gaetano Enrico Brambilla dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1966
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 29

(5161)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1963, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Anitori dott. Alberto direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Cardinali avv. Alberto funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Avitabile dott. ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Casadei dott. Corrado, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Solazzi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tiraboschi Angelo De Matteis Secondino, Giorgi dott. Valeriano, Barilari Ascanio, Bolognini Umberto, Mazzacchera Francesco, Urbisaglia Aristide, rappresentanti dei lavoratori;

Ciacci per. ag Francesco, Battelli cav. uff. Celso, Colucci comm. Dino, Valentino dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4779)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce n. 36591, datata 27 dicembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Barba Michele — membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) — con il sig. Persico Vittorio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Persico Vittorio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Barba Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4774)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia numero 20132, datata 29 dicembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Piccione Giuseppe, funzionario dell'Ufficio predetto, designato a sostituire il presidente della citata Commissione in caso di assenza, con il dott. Marsilio Bernardo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marsilio Bernardo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Piccione Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli numero 1560, datata 30 dicembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — il sig. Imbucci Elia, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Santelli Ernesto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Santelli Ernesto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Imbucci Elia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Donati dott. Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Calni ing. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Sferrazza Nicola, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Sciumbata dott. Gabriele, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Villani dott. Salvatore, Fratarcangeli Romano, Tiberia Giov. Battista, Raimondi Ennio, Palombi Daniele, Carbonardi Giuseppe, Gregorini Marino, rappresentanti dei lavoratori;

Galella Carlo, Cervini dott. Angelo, Sarrecchia ragioniere Romolo, Del Brocco Andrea, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bianchi Manfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1965, con il quale è sata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria n. 14225, datata 28 dicembre 1965, con la quale viene

prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — l'ing. Bono Ermanno, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ufficio del Genio civile di Alessandria, con il geom. Cresta Sergio;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Cresta Sergio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, quale rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di Alessandria, in sostituzione dell'ing. Bono Ermanno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.
Premi fissi per lavorazioni speciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 29 dicembre 1965, concernente premi fissi per lavorazioni speciali: U.M.A., trebbiatura cereali, sgranatura granturco e simili; frangitura e spremitura olive;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 29 dicembre 1965, concernente premi fissi per lavorazioni speciali, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Delibera del 29 dicembre 1965

(*Omissis*).

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sulla composizione e competenza degli Organi amministrativi dell'Istituto.

Delibera:

1) che ai sensi dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a decorrere dal 1° gennaio 1966 il premio dovuto per l'assicurazione delle persone addette *a lavori eseguiti con macchine agricole* per i quali ricorra l'obbligo dell'assicurazione industriale (comprese le macchine trebbiatrici, mietitrebbiatrici e simili), azionate con carburante concesso, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1963, n. 225, in esenzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine, sia determinato in L. 4,50 per ogni chilogrammo di carburante agevolato utilizzato dal datore di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

L'importo del premio speciale unitario, di cui al comma precedente, è al netto di ogni addizionale. Esso è commisurato ad una retribuzione giornaliera fino a L. 1.600 del lavoratore meglio retribuito: in caso di retribuzione giornaliera superiore, sempre riferita al lavoratore meglio retribuito, tale misura di premio sarà proporzionalmente aumentata.

Ai fini della regolazione del premio di assicurazione ogni datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore:

a) all'atto della presentazione della denuncia di esercizio: il personale occupato, distinto per categoria, con l'indicazione della retribuzione giornaliera convenzionale — ove stabilita ai sensi di legge — o effettiva, da assumere ai fini del calcolo del premio di assicurazione e della liquidazione delle indennità di infortunio; in caso di variazione della retribuzione, dovrà esserne data immediata notizia all'Istituto assicuratore;

b) entro i termini stabiliti nell'art. 28, quinto comma del testo unico: il quantitativo complessivo, espresso in quintali, di carburante agevolato utilizzato per conto di terzi committenti (distintamente per ognuno dei seguenti prodotti: benzina, petrolio, oli da gas, residui della lavorazione), quale risulta dai buoni di prelevamento rilasciati dall'UMA e dal libretto di controllo di cui agli articoli 20 e 21 del decreto ministeriale 6 agosto 1963;

2) che, ai sensi dell'art. 42 del testo unico soprarichiamato, a decorrere dalla campagna olearia 1965-1966 il premio dovuto per l'assicurazione delle persone addette ai *lavori di frangitura e spremitura delle olive* sia determinato come segue per ogni frantoio considerato come unità tecnico-operativa (indipendentemente dal tipo e dal numero delle macine e delle presse che lo compongono);

a) premio speciale unitario di L. 18.000, per l'intera campagna olearia;

b) premio speciale unitario di L. 12.000, per lavori di frangitura spremitura olive di durata non superiore a 15 giorni di calendario.

I premi speciali unitari di cui al primo comma sono al netto di ogni addizionale. Essi sono commisurati ad una retribuzione giornaliera fino a L. 1800 del lavoratore meglio retribuito (capo frantoiano); in caso di retribuzione superiore, sempre riferita al lavoratore meglio retribuito, i premi unitari saranno proporzionalmente aumentati.

L'indicazione in denuncia di esercizio del personale occupato, distinto per categoria, e delle relative retribuzioni giornaliere sostituisce la comunicazione delle retribuzioni di cui all'art. 28, quinto comma del testo unico.

In caso di lavorazione di durata inferiore all'intera campagna olearia, il datore di lavoro è tenuto a denunciare preventivamente all'Istituto assicuratore il minor periodo di effettiva lavorazione, altrimenti dovrà corrispondere il premio nella misura stabilita per l'intera campagna;

3) che, per quanto non diversamente previsto nei precedenti articoli, valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, in quanto compatibili, nella « modalità di applicazione della tariffa » approvate con decreto ministeriale 3 novembre 1962;

4) che la presente deliberazione sia inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del citato testo unico.

(*Omissis*).

Il presidente: L. R. Sansone

Il segretario: M. Sasso

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento mediante l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dal successivo art. 2.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta valevoli per l'anno finanziario 1966:

1) *Categoria cotonieri*:

comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70 % in mista intima con lino, si applica la misura unitaria d'imposta prevista per la categoria cotonieri dal presente paragrafo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . . .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . . .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno.

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da lino in quantità superiore al 30 % in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati espor-

tati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filati continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta dal velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Beta) filati pettinati:

a) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

La restituzione dell'imposta per i filati cardati compresi al n. 4) lettera *a*), commi I) e III) lettera *b*) e lettera *c*), nonchè per i filati pettinati lettera *a*) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4), lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno.

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Dette misure unitarie d'imposta non si applicano per i filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo retrattibile. In tal caso gli stessi filati saranno assoggettati alle misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria *Beta* - *a*) del presente articolo.

I fabbricanti invece che intendano produrre filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo non retrattibile debbono farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, provvede perchè tale lavorazione sia sottoposta ad oculata e frequente vigilanza saltuaria della finanza, disponendo il prelevamento di idonei campioni di filato da inviare al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per i necessari controlli.

Detti campioni dovranno essere prelevati direttamente dalle macchine di filatura.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 % si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per kg. del filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categorie dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (*compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili*):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 580 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.502;

II) superiore a kg. 580 ma non a kg. 616 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 42.853;

III) superiore a kg. 616 ma non a kg. 870 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.502;

IV) superiore a kg. 870 ma non a kg. 900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 52.665;

V) superiore a kg. 900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.502;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 224.305.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta fino alla data indicata nel successivo art. 8.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno L. 11.719.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 78.469.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti

esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 5000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.074.589;

II) superiore a kg. 5000 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.150.670;

III) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.905.425;

IV) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.781.826;

V) superiore a kg. 35.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.905.425;

VI) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.073.617;

VII) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.905.425;

VIII) superiore a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.158.760;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.223.722;

c) filati di fibre poliestere per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.338.730;

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.457.373;

e) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 3.001.321;

I filati di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) del successivo art. 8 esportati all'estero fino alla data stabilita dallo stesso articolo.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 122.022;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 651.226;

III) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 42.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.605.302;

IV) superiore a kg. 42.000 ma non a kg. 46.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.866.052;

V) superiore a kg. 46.000 ma non a kg. 48.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.794.158;

VI) superiore a kg. 48.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.040.388;

VII) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 169.823;

VIII) superiore a kg. 55.000 ma non a kg. 58.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.339.676;

IX) superiore a kg. 58.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.415.100;

X) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 64.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.561.457;

XI) superiore a kg. 64.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 139.391;

XII) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 77.400 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.172.712;

XIII) superiore a kg. 77.400 ma non a kg. 77.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.177.022;

XIV) superiore a kg. 77.600 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.185.893;

XV) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 436.104;

XVI) superiore a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.930.461;

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 186.141;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 6.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 263.806;

III) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 429.219;

IV) superiore a kg. 7.600 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 436.744;

V) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 8.185 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 465.880;

VI) superiore a kg. 8.185 ma non a kg. 8.250 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 467.180;

VII) superiore a kg. 8.250 ma non a kg. 8.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 474.328;

VIII) superiore a kg. 8.500 ma non a kg. 8.920 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 507.351;

IX) superiore a kg. 8.920 ma non a kg. 9.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 345.926;

X) superiore a kg. 9.000 ma non a kg. 9.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 534.734;

XI) superiore a kg. 9.500 ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 607.706;

XII) superiore a kg. 12.000 ma non a kg. 20.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 gorni lavorativi, L. 337.128;

XIII) superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.198.322.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX) X), XI), XII), XIII) nonchè quella stabilita al paragrafo *10-e*) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi nell'anno.

h) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 837.919;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.281.352;

III) superiore a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.689.247;

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno L. 916.953;

II) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.498.156;

III) superiore a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 587.195.

I filati di vetro di cui ai numeri I) e III) del presente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento dell'imposta nella misura stabilita negli stessi numeri I) e III) debbono essere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro.

Inoltre le bave dei singoli capi devono avere un diametro superiore a 7 micron ed essere rese aderenti le une alle altre a mezzo di bozzima priva di amidi;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 416.231;

II) superiore a kg. 20.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 617.420;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 731.075.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi n. 10-*f*), 10-*g*), 10-*h*), e alla categoria 11 non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino a raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1966 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 novembre 1965.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dello art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1966.

Art. 5.

La convenzione prevista dal precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1967, la restituzione della imposta di fabbricazione prevista per i filati e relativi manufatti appresso indicati esportati all'estero, sarà effettuata con l'applicazione delle vigenti aliquote d'imposta e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonchè per i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità non superiore al 10% in mista intima con altre fibre rigenerate o non;

b) manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*);

c) altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*);

d) filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo;

e) manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*);

f) altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*);

g) filati di fibre poliammidiche, di fibre poliammidiche ad alta resistenza, di fibre poliestere, di fibre poliestere ad alta resistenza e di fibre polistiroliche, a filamento continuo;

h) manufatti (tessuti o cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *g*);

i) altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *g*).

Art. 8.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916 convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle previste dall'articolo 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5 e 8 del presente decreto, continueranno ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale menzionato nel primo comma del precedente articolo 7.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: PRETI

(5097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Caltanissetta, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 982.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « V. Alfieri », di Asti, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Asti n. 500 del 1° febbraio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « V. Alfieri », di Asti, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalle professoresse Enrica ed Elda Jona la somma di L. 1.600.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ing. Lino Jona ».

(4983)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D. Crespi », di Busto Arsizio (Varese), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Varese n. 5854 del 3 febbraio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « D. Crespi », di Busto Arsizio, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal comm. Giovanni Rossini la donazione consistente nell'arredamento della biblioteca, per un valore complessivo di L. 2.417.000.

(4984)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio classico e scientifico statale « G. G. Adria », di Mazara del Vallo (Trapani), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani numero 15951/1 del 24 dicembre 1965, il preside del Liceo ginnasio classico e scientifico « G. G. Adria », di Mazara del Vallo, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai compagni di studio e amici del dott. Dino Morsellino la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Dott. Dino Morsellino ».

(4985)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio provinciale fra le cooperative di lavoro - Virgilio », con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 giugno 1966 la Società cooperativa Consorzio provinciale fra le cooperative di lavoro « Virgilio », con sede in Mantova, costituita per rogito Finandri in data 17 gennaio 1946 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5085)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 febbraio 1966, *registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1966, registro n. 8* Industria e commercio, foglio n. 91, è stato accolto, limitatamente alla parte concernente il terzo comma dell'art. 10 del regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Torino, il ricorso straordinario proposto da Palumbo Vito avverso: 1) la deliberazione n. 77 del 24 ottobre 1960 della Giunta municipale di Torino, approvata dal prefetto in data 14 novembre 1960, con la quale, con l'aggiunta di alcune modifiche, è stato approvato il regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortifrutticoli del comune di Torino; 2) la deliberazione di ratifica della delibera precedente, adottata dal Consiglio comunale il 6 marzo 1961; 3) la nota del prefetto di Torino n. 56267 del 19 luglio 1960; 4) il provvedimento n. 157504 del 14 luglio 1960, con il quale il Ministero dell'industria e del commercio ha disposto alcune modifiche al suddetto regolamento ai termini dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

(5081)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Cagliari ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve.

Con decreto n. 300.16.II.AG.42/28-262, in data 21 maggio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola autonoma di ostetricia dell'Università di Cagliari è autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve, presso la Scuola di ostetricia medesima.

(4994)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/675 del 14 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno, disposta dall'Amministrazione comunale di Cenate Sotto (Bergamo) con deliberazione n. 32 del 26 novembre 1958, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 27 febbraio 1959.

Il predetto terreno, della superficie di mq. 190, sito in Cenate Sotto, distinto in catasto al mappale n. 262-*a*, è da destinarsi alla costruzione di un consultorio.

(4932)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad alienare due appezzamenti di terreno, siti in Massa Carrara.

Con decreto ministeriale n. 300.15/677 del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad alienare due appezzamenti di terreno siti in Massa Carrara, della superficie di mq. 1102 e mq. 5355, facenti parte, rispettivamente, del mappale 1464-*b*, foglio n. 47 e mappale 1457, foglio n. 11.

I due appezzamenti di terreno, attualmente di proprietà dell'Istituto profilattico infantile « Ugo Pisa » di Massa Carrara.

Il terreno di mq. 1102 sarà acquistato dagli Istituti di assistenza e beneficienza di Viadana (Mantova) per la somma di L. 2.204.000 mentre il terreno di mq. 5355 sarà acquistato dall'Istituto educativo assistenziale « Sacro Cuore » di Carrara per la somma di L. 10.710.000.

L'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata altresì autorizzata a destinare il complessivo importo di L. 12.914.000 alla sistemazione dell'Istituto profilattico infantile « Ugo Pisa » di Marina di Massa ed a fare espressa ed esplicita rinuncia, in occasione della stipula del contratto di compravendita, all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice civile con esonero di ogni responsabilità per il conservatore dei Registri immobiliari.

(4933)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/673 del 14 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato, sito in Verghereto (Forlì), frazione Alfero, distinto in catasto alla particella 459-*b*, foglio n. 6, del periziato valore di L. 3.140.000, disposto dalla Amministrazione comunale di Verghereto.

Il fabbricato sarà destinato a consultorio della Federazione provinciale O.N.M.I. di Forlì.

L'Opera nazionale maternità e infanzia è stata altresì autorizzata ad assumere in bilancio l'impegno per la somma di L. 1.500.000 da erogare all'Amministrazione comunale di Verghereto per rifondere le spese già sostenute ed anticipate dal Comune medesimo.

L'impegno graverà sul cap. 43, esercizio 1965, res. 1957-58, che presenta la necessaria disponibilità.

(4934)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1966, registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 72, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica ai controinteressati (Istituto nazionale della previdenza sociale e Cassa per le pensioni ai sanitari), il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 23 gennaio 1964 dal dott. Agostino Lagozino contro la nota del 31 ottobre 1963, con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza ha comunicato di non poter accogliere l'istanza, pervenuta il 21 agosto 1963, rivolta ad ottenere il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi d'iscrizioni versati alla Cassa per le pensioni ai sanitari, al fine di conseguire la ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

(5091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli di Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 5.

E stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Consolidato 3,50 % (1906)	817164 (nuda proprietà)	Maglione Giulio fu Pietro, dom. a Moliterno (Potanza) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Valinati Amelia di Domenico. ved. di Maglione Pietro, dom. a Moliterno (Potenza)	32.000 —
Id.	817165 (nuda proprietà	Maglione Serafina fu Pietro, nubile, dom. a Moliterno (Potenza) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Valinati Amelia di Domenico. ved. di Maglione Pietro, dom. a Moliterno (Potenza)	32.000 —
Rendita 5 % (1935)	194665 (nuda proprietà	Martino Luca di Michele, dom a Roccarainola (Napoli) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Martino Michele fu Luca e De Simone Carolina fu Vincenzo, dom. a Roccarainola (Napoli), giusta domanda 11 aprile 1942 del notaio Borbati	5.300 —
Id.	194666 (nuda proprietà	Martino Angelo Aniello di Michele, dom. a Roccarainola (Napoli) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Martino Michele fu Luca e De Simone Carolina fu Vincenzo, dom. a Roccarainola (Napoli), giusta domanda 11 aprile 1942 del notaio Borbati	5.300 —
Id.	194667 (nuda proprietà	Martino Giammaria di Michele, dom. a Roccarainola (Napoli) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Martino Michele fu Luca e De Simone Carolina fu Vincenzo, dom. a Roccarainola (Napoli), giusta domanda 11 aprile 1942 del notaio Borbati	5.300 —
Consolidato 3,50 % (1906)	818025 (nuda proprieta	Cerrina Francesco fu Vittorio, dom. a Torino *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta ad Ambrosetti Elena fu Emilio, nubile, dom. a Torino ed il pagamento delle semestralità sarà fatto senza fede di vita	8.300 —

Roma, addì 8 giugno 1966 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

(5017)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli a ventotto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 30 novembre 1965, n. 2881, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di ventotto posti nella qualifica di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici;

Atteso che successivamente alla predetta data è entrata in vigore la legge 15 novembre 1965, n. 1288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1965, n. 294, la quale prevede, all'art. 6, che per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio da assumere a norma dell'articolo medesimo, il limite di età, per l'ammissione agli impieghi, è protratto fino al compimento del 55° anno di età;

Ritenuto che ai fini del predetto concorso occorre tener conto della menzionata disposizione; e, pertanto, necessita protrarre i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Delibera:

1. Di prorogare, per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per titoli per il conferimento di ventotto posti nella qualifica di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 4 febbraio 1966, n. 30.

2. E' elevato, a norma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, a 55 anni il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso medesimo, nei confronti delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per servizio.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il presidente: PASTORINO

(4815)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2330 del 1° febbraio 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti in Provincia;

1) Montelupone: condotta unica;
2) Monte San Martino: condotta unica;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà espletare il concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Macerata e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, capo divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica Università di Milano;

Romanelli prof. Valentino, docente di anatomia patologica Università di Perugia;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale Ascoli Piceno;

Pojaghi dott. Guido, direttore di sezione Prefettura di Macerata;

Fioli dott. Osvaldo, veterinario comunale di San Severino Marche (Macerata).

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Augusto Lalla, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione non inizierà i suoi lavori prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio veterinario provinciale e della prefettura di Macerata.

Macerata, addì 1° giugno 1966

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(4918)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.